

# CAMERA DEI DEPUTATI N 1396

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZARDI, CONTU, PICCOLI MARIA SANTA, ZAMBON**

*Presentata il 12 febbraio 1980*

**Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La esigenza di una ristrutturazione e riordinamento dell'AIMA è stata più volte espressa. L'AIMA è stata istituita dalla legge 13 maggio 1966, n. 303, con il compito ben preciso di organismo di intervento per l'applicazione nel nostro Paese dei regolamenti comunitari in materia di interventi nel mercato agricolo.

Con il passare del tempo per effetto di regolamenti comunitari o di leggi nazionali di intervento sul mercato, all'AIMA sono stati attribuiti ulteriori incarichi, quali la corresponsione dell'integrazione di prezzo per il grano duro e l'olio di oliva, nonché altre provvidenze disposte dalla CEE e dallo Stato italiano.

L'attribuzione di nuovi compiti ha reso difficoltosa l'azione dell'Azienda stessa, soprattutto sotto il profilo della rispondenza degli organici del personale, essendo mancato un adeguamento delle strut-

ture che consentisse una normale tempestiva attuazione dei compiti affidati. Per cui il modo con cui sono stati applicati i regolamenti comunitari non ha avuto la portata positiva che avrebbe potuto avere se fosse stato puntuale e corretto.

Di qui l'intento dei proponenti la proposta di legge di approntare gli strumenti per fare in modo che i nostri coltivatori non si trovino in difficoltà in relazione all'efficacia del modo di applicazione delle norme comunitarie.

Si tratta di cifre rilevanti se si pensa che gli aventi diritto alla corresponsione dell'integrazione per l'olio di oliva sono circa un milione e che i produttori di grano duro sono quasi 250 000.

Vi sono, inoltre, problemi che riguardano il ritardo nella apertura degli interventi in date posteriori a quelle di inizio della campagna dei vari prodotti, i ritardi nelle operazioni di distillazione con

le difficoltà delle cantine sociali e delle cooperative, ai quali si è cercato di far fronte anche con anticipazioni di fondi con leggi regionali per evitare l'onere gravoso di sostenere interessi passivi in attesa delle spettanze comunitarie.

Nel settore vitivinicolo si danno aiuti allo stoccaggio privato a breve termine con la durata di tre mesi, a lungo termine con la durata di nove mesi; i regolamenti applicativi della normativa CEE stabiliscono che l'ammontare dell'aiuto deve essere disposto al più tardi quattro settimane dopo il contratto, nel caso del contratto a breve, mentre per il contratto a lungo termine l'aiuto deve essere corrisposto in tre versamenti, ciascuno dei quali nel termine massimo di tre settimane dopo la fine di ciascun trimestre.

La finalità, quindi, della presente proposta di legge è quella di far fronte a questa serie di impegni in modo puntuale: essa tende ad attuare una struttura specializzata, agile e snella, che realizzi interventi e servizi nel mercato dei prodotti agricoli nei tempi brevi e nei momenti più idonei e mira, inoltre, a dotare il Governo centrale di un apparato capace di realizzare una moderna ed efficiente politica agricolo-alimentare, al fine di facilitare la ripresa e l'ordinato sviluppo dell'intero sistema economico.

Tali esigenze di efficienza e di funzionalità pratica richiedono che si mantenga all'AIMA la natura di « azienda autonoma », con propria personalità giuridica e ordinamento e bilancio autonomi, in quanto l'eventuale veste di « ente di diritto pubblico » ventilata in altre iniziative di legge, richiamerebbe, tra l'altro, la disciplina della legge 20 marzo 1975, n. 70, sugli enti pubblici, che non si ritiene sia la più idonea per un organismo che si vuole snello e chiamato a svolgere compiti così particolari.

Infatti, l'AIMA dovrebbe essere fondamentalmente lo strumento operativo dello Stato per l'applicazione dei regolamenti adottati dalla CEE, in attuazione della politica agricola comune e come tale è l'organismo di intervento previsto dalla

regolamentazione comunitaria, sulle cui funzioni, convergono le responsabilità dirette della Comunità e dello Stato membro, verso i soggetti destinatari.

Va sottolineata al riguardo una situazione fondamentale che si è creata anche nei confronti dell'ordinamento italiano, in seguito al perfezionamento del mercato agricolo comune.

La politica agricola comune per gli Stati che fanno parte della CEE, quale prevista dagli articoli 39, 40 e 41 del Trattato istitutivo, si è ormai realizzata, cosicché sia eventuali nuovi comitati interministeriali, sia l'AIMA nella sua nuova configurazione, non possono pretendere competenze, né esercitare funzioni che ormai appartengono agli organi della CEE.

Ciò sta a significare il principio della prevalenza della norma comunitaria su quella nazionale ed in tal senso la Corte costituzionale si è già espressa con numerose sentenze.

Se, quindi, i compiti dell'AIMA non possono che essere quelli stabiliti dalla regolamentazione, ne consegue che essa non potrà non porsi che in diretto rapporto di dipendenza funzionale dalle istituzioni comunitarie e dagli organi dell'amministrazione dello Stato che sono impegnati in sede comunitaria nella formazione dei relativi provvedimenti.

Ma anche ammesso che all'AIMA oltre alle funzioni derivanti dai regolamenti comunitari, vengano, come previsto dalla presente proposta di legge, demandati compiti in materia di mercato agricolo-alimentare, la situazione non cambierebbe.

Infatti, l'azione che essa dovrebbe svolgere trarrebbe origine dalle iniziative e scelte governative e, perciò, lo spazio della potestà degli organi deliberanti dell'AIMA sarebbe in ogni caso ridotto ai problemi organizzativi, funzionali ed esecutivi dei servizi.

Pertanto, sembra che configurare la AIMA come Azienda di Stato sia in linea con la posizione che essa dovrebbe avere rispetto ai compiti sopra precisati, comportando la necessità di provvedere ad un miglioramento delle strutture organizzative e funzionali in modo da render-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la meglio rispondente alle esigenze di mobilità e snellezza richieste dalla natura dei suoi interventi e dalla prontezza dei relativi adempimenti.

Per quanto riguarda la possibilità che l'AIMA svolga, nel settore della politica di mercato, una autonoma politica agricola nazionale, bisogna ricordare che già la legislazione vigente lo consente.

Infatti, la legge 4 agosto 1973, n. 496, di conversione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, all'articolo 7 prevede che l'AIMA, in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero, e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE.

Pertanto, la proposta di legge vuole rendere più compiuta una regola che già fa parte della nostra legislazione. Al riguardo si deve sottolineare che i nuovi compiti, che vengono ampliati, non possono non risultare in sintonia con i regolamenti di mercato della CEE, così come precisato dagli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge.

Comunque, appare pacifica la necessità di un adeguamento dell'AIMA sotto il profilo sia normativo che organizzativo e strutturale, affinché essa sia posta in grado di assolvere i propri compiti istituzionali, tra i quali, accanto alle attribuzioni che più immediatamente si collegano alla sollecita e puntuale applicazione dei regolamenti comunitari in un'area divenuta gradualmente sempre più estesa, si pongono indifferibilmente compiti che, sempre in armonia con la politica comunitaria, più direttamente incidono sull'equilibrio del mercato agricolo, garantendo, attraverso la formazione di scorte, la sicu-

rezza degli approvvigionamenti, la regolare disponibilità dei prodotti sul mercato, prezzi equi al consumo e ricavi soddisfacenti alla produzione.

È questa certamente l'affermazione di una nuova politica agricolo-alimentare del paese, che non appare in contrasto con la politica comunitaria di mercato, ma è derivazione di questa ed anzi sembra costituirne un'ulteriore esplicazione, considerato che scopo finale degli interventi comunitari è l'organizzazione comune di un mercato agricolo stabile ed equilibrato.

Per quanto concerne le strutture necessarie per l'espletamento dei servizi relativi alle erogazioni delle provvidenze, si ritiene che le procedure devono prevedere forme di intervento decentrate, compatibilmente con l'esigenza di rendere uniforme nel tempo e nello spazio l'intervento stesso.

Da qui l'esigenza della presenza delle Regioni: la partecipazione regionale va assicurata nelle fase operativa ed attuativa e la proposta di legge si muove in tal senso. È necessario conciliare la responsabilità dello Stato verso la Comunità e le conseguenti competenze delle autorità centrali in tema di politica di mercato, con la più ampia collaborazione delle Regioni sul piano operativo, ferma restando la irrinunciabilità del momento di unitarietà nei rapporti con la CEE, con lo Stato e con la programmazione nazionale.

Tale esigenza di unitarietà si riflette sulla stessa struttura dell'AIMA che deve essere uno strumento unitario operante su tutto il territorio nazionale, e quindi non suscettibile di articolazioni o di formazioni decentrate nell'ambito regionale.

In relazione a questa necessaria configurazione si prevede la stipula da parte dell'AIMA di apposite convenzioni pluriennali con le Regioni per l'erogazione delle provvidenze finanziarie, sulla base di una convenzione tipo approvata dal CIPAA.

Sono così direttamente interessate le Regioni attraverso lo strumento giuridico della convenzione che prevede gli adempimenti devoluti all'amministrazione

regionale, i criteri da osservarsi nello svolgimento degli stessi, i rapporti finanziari conseguenti, nonché le procedure di revisione contabile e gli organi a ciò preposti.

Lo strumento della convenzione, mentre è giuridicamente ineccepibile, consente all'AIMA di avere un apparato snello e semplice per l'esplicazione dei molteplici compiti affidatili.

Norma di particolare rilievo è l'articolo 7 della proposta di legge relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda che prevede, tra l'altro, la rappresentanza delle organizzazioni agricole professionali a vocazione generale.

A tale proposito si potrebbe già fare riferimento a quanto avviene in altri paesi della Comunità europea: ad esempio, in Francia ci sono ben dodici rappresentanti che fiancheggiano i funzionari ministeriali nella conduzione di una peculiare istituzione che tende a raggiungere finalità analoghe. Inoltre, il Parlamento, con la legge sugli enti di sviluppo, ha confermato la presenza dell'amministrazione attiva delle rappresentanze professionali, degli imprenditori e dei lavoratori del settore.

Pertanto, si ritiene che una congrua rappresentanza delle organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative possa e debba essere inserita nel consiglio di amministrazione dell'AIMA.

Particolare influenza potrà esplicare, inoltre, il potenziamento dell'organico del personale, da disciplinarsi con apposito regolamento, e l'utilizzazione del personale, esperto dei problemi di mercato, del

Ministero dell'agricoltura e di altri enti, quale l'IRVAM.

La proposta di legge prevede, tra le attribuzioni dell'AIMA, l'esecuzione di indagini previsionali necessarie per il miglior svolgimento dei compiti propri dell'AIMA.

Si tratta di assicurare all'Azienda la diretta acquisizione di elementi conoscitivi attraverso il compimento di indagini che, per altro, costituiscono solo una parte delle esigenze più complesse di informazione e di ricerca di mercato riguardanti l'intero settore agricolo, esigenze che devono, comunque, essere soddisfatte.

Tali aspetti sono stati adeguatamente colti dal legislatore (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) il quale ha sottolineato come la ricerca e la informazione di mercato, sia a livello nazionale che internazionale, rimangono tra i compiti affidati alla competenza del governo centrale.

L'applicazione di tale norma, superando sull'argomento i limiti e le prospettive di ristrutturazione dell'AIMA deve integrarsi nella visione più ampia concernente la ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura o altre iniziative.

L'affidamento all'AIMA delle indagini previsionali, previsto dalla presente proposta, giustifica la possibilità offerta dalla stessa proposta al personale dell'IRVAM di essere inquadrato a domanda nel costituendo ruolo organico del personale dell'AIMA.

In tale ottica, si prevede la cessazione dei rapporti tra il MAF e l'IRVAM relativi alle indagini previsionali che si attribuiscono all'AIMA, non toccando altri aspetti dei rapporti tra il MAF e l'IRVAM.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

(Indirizzo e coordinamento).

In materia di interventi nel mercato agricolo-alimentare il CIPAA, in armonia con gli accordi istitutivi delle Comunità europee, con l'osservanza delle norme e dei regolamenti di mercato e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indirizza e coordina:

a) gli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i prodotti ittici;

b) gli altri interventi necessari per assicurare il regolare andamento del mercato dei prodotti agricoli, ivi compresi i prodotti ortofrutticoli trasformati, nonché il regolare andamento degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste dà esecuzione alle deliberazioni del CIPAA emanando, ove necessario, ferme le competenze dei singoli Ministeri, le direttive per l'attuazione degli interventi nel mercato agricolo-alimentare ed esercitando le altre competenze previste dalla presente legge.

Le deliberazioni del CIPAA sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare in esecuzione delle deliberazioni del CIPAA e delle direttive del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede l'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo-alimentare (AIMA), con propria personalità giuridica e con ordinamento e bilancio autonomi, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo quanto disposto dalla presente legge.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, è soppressa.

## ART. 2.

(*Compiti dell'AIMA*).

In conformità a quanto previsto dal precedente articolo l'AIMA:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo;

b) cura con l'osservanza delle norme e dei regolamenti di mercato della CEE le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari disposte dallo Stato italiano o dalla CEE in relazione agli impegni assunti in accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con altri paesi;

d) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, premi, sovvenzioni, sussidi, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, in collaborazione con le Regioni, a norma dell'articolo 12 della presente legge;

e) cura le indagini previsionali necessarie per il miglior svolgimento dei compiti precedenti;

f) svolge le altre operazioni relative all'attuazione degli interventi statali sul mercato agricolo-alimentare, secondo quanto disposto dal successivo articolo 13;

g) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi vigenti.

## ART. 3.

(*Statuto*).

L'ordinamento e il funzionamento interno dell'AIMA sono disciplinati, in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, dallo statuto che

sarà approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti.

Lo statuto disciplinerà le funzioni del direttore generale, che sovrintende all'organizzazione dei servizi.

Lo statuto determina, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, le norme di contabilità alla cui osservanza è tenuta l'AIMA.

#### ART. 4.

##### *(Attribuzioni del CIPAA concernenti l'AIMA).*

Il CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) approva i programmi annuali e pluriennali di attività, il bilancio preventivo di funzionamento e le sue eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo dell'Azienda;

b) delibera, anche ai fini delle provviste finanziarie, i provvedimenti amministrativi occorrenti per l'applicazione dei regolamenti della CEE;

c) autorizza, nei casi di grave e comprovata perturbazione del mercato, gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e stabilisce le relative condizioni e modalità;

d) approva la relazione annuale sull'attività dell'AIMA da presentare con il bilancio consuntivo al Parlamento e da comunicare alle Regioni;

e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

#### ART. 5.

##### *(Organi dell'AIMA).*

Gli organi dell'AIMA sono:

- a) il presidente e il vice presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;

## ART. 6.

*(Competenze del presidente).*

Presidente dell'AIMA è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente presiede il consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda.

In particolare, il presidente:

- a) partecipa alle riunioni del CIPAA;
- b) presiede la delegazione italiana presso la CEE per le questioni concernenti la predisposizione e l'applicazione dei regolamenti e di altre disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato agricolo;
- c) adotta i provvedimenti e stipula i contratti e le convenzioni dell'Azienda in attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione;
- d) adotta i provvedimenti provvisori richiesti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del consiglio di amministrazione;
- e) designa i rappresentanti dell'AIMA nei comitati consultivi regionali di cui al successivo articolo 9.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, sottosegretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste, designato dal presidente medesimo.

## ART. 7.

*(Consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal presidente che lo presiede, dal vice presidente e da 11 membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, di cui quattro designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, uno designato dal Ministro del commercio con l'estero e tre designati dalle organizzazioni professionali

agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti del consiglio di amministrazione, ove spetti, è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il consiglio di amministrazione delibera, su proposta del presidente, a maggioranza dei componenti con la presenza di almeno sei di essi, e di almeno nove nei casi previsti dal comma successivo.

Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento, l'amministrazione e il trattamento economico del personale, il consiglio di amministrazione è integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, esperti particolarmente qualificati nei settori operativi dell'Azienda.

Lo scioglimento anticipato del consiglio di amministrazione o la revoca dei singoli componenti sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La revoca dei componenti designati dalla commissione interregionale viene disposta su conforme proposta della commissione medesima.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere coordinate ed armonizzate con gli indirizzi generali della politica agricolo-alimentare.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Azienda.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA.

## ART. 8.

*(Competenze  
del consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo-alimentare in esecuzione delle delibere del CIPAA e delle direttive del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento interno nonché il regolamento organico del personale;

b) delibera sulle proposte dei programmi annuali e pluriennali, nonché sul bilancio preventivo e sul bilancio consultivo;

c) delibera sui programmi previsionali delle esigenze di cassa della gestione finanziaria di cui al successivo articolo 19;

d) delibera sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, sulle condizioni generali di contratto, nonché sugli schemi di convenzione di cui all'articolo 13;

e) delibera sulle risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

f) delibera sull'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e sulle relative condizioni contrattuali, nonché sulla resa dei conti degli assuntori medesimi;

g) delibera sui provvedimenti di urgenza salva la ratifica del CIPAA;

h) esercita le attribuzioni di organo di amministrazione per il personale;

i) delibera sulla relazione annuale concernente l'attività dell'Azienda.

## ART. 9.

*(Comitati consultivi regionali).*

Ciascuna Regione può costituire un comitato consultivo regionale per formulare proposte per il coordinamento dell'attivi-

tà dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.

Partecipano al comitato tre rappresentanti dell'AIMA designati ai sensi dell'articolo 6, lettera e).

ART. 10.

*(Personale).*

L'ordinamento, lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda sono disciplinate dal regolamento organico di cui al precedente articolo 8.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
LE OPERAZIONI E GLI INTERVENTI  
DI COMPETENZA DELL'AIMA

ART. 11.

*(Criteri generali).*

L'AIMA provvede all'attuazione degli interventi di propria competenza in conformità agli obiettivi stabiliti dalle deliberazioni del CIPAA e secondo le direttive impartite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adottando strumenti adeguati per assicurare l'efficacia e la tempestività delle operazioni e stabilendo opportuni collegamenti con le Regioni e con i produttori agricoli.

ART. 12.

*(Erogazione delle provvidenze finanziarie).*

Per l'erogazione delle provvidenze finanziarie di cui alla lettera d) dell'articolo 2, l'AIMA stipula con le Regioni apposite convenzioni, di durata pluriennale, sulla base di una convenzione tipo approvata dal CIPAA. Tali convenzioni devono prevedere gli adempimenti devoluti all'amministrazione regionale, i criteri da osservarsi nello svolgimento degli stessi, i rapporti finanziari conseguenti, nonché le pro-

cedure di revisione contabile e gli organi a ciò preposti, assicurando che questi ultimi siano composti su base paritetica da membri designati dall'AIMA e dalla Regione.

ART. 13.

*(Operazioni relative agli altri interventi sul mercato agricolo-alimentare).*

Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere *a)* e *f)* del precedente articolo 2, per le operazioni di provvista ed acquisto sul mercato interno e internazionale e di immissione regolata nel mercato interno, previste dalla lettera *b)* del medesimo articolo 2, l'AIMA si avvale di cooperative e loro consorzi aderenti ad associazioni riconosciute di produttori che risultino iscritti all'albo di cui al successivo articolo 14, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal CIPAA.

Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita inutilmente o ricorrano situazioni di necessità e di urgenza, previa deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, a trattativa privata.

ART. 14.

*(Albo degli assuntori).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'AIMA, sulla base delle condizioni generali di cui all'articolo 13, stabilisce i requisiti di idoneità tecnica necessari per la iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.

Le cooperative e loro consorzi aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, gli enti cooperativi e loro consorzi e gli altri operatori che intendano stipulare convenzioni con l'AIMA per le operazioni di cui al medesimo articolo 13, presentano domanda all'AIMA per la iscri-

zione all'albo, specificando la zona e i prodotti interessati e le attrezzature di cui dispongono. L'iscrizione all'albo è disposta, previa istruttoria, dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla avvenuta presentazione della domanda.

La deliberazione di iscrizione stabilisce la circoscrizione territoriale ed i limiti di quantità del prodotto per cui ciascun soggetto è abilitato ad operare.

#### ART. 15.

##### *(Ispezioni e controlli).*

Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone, in ogni momento senza preavviso, ispezioni e accertamenti, presso i soggetti iscritti all'albo o che abbiano presentato domanda di iscrizione.

Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate, il consiglio di amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione.

#### ART. 16.

##### *(Norme finanziarie per gli assuntori).*

Le cooperative e loro consorzi e gli enti cooperativi possono aver accesso, nei limiti stabiliti dalle convenzioni, al credito agrario agevolato e possono inoltre procurarsi i mezzi necessari mediante operazioni di credito, garantite da privilegio sul prodotto acquistato.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore deve accollarsi le obbligazioni che questi aveva con l'AIMA.

A favore delle cooperative e loro consorzi e degli enti cooperativi, l'AIMA può

concedere anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del valore del prodotto mensilmente ritirato e presta fidejussione nella misura necessaria per la copertura del costo delle operazioni.

ART. 17.

*(Indagini previsionali).*

I risultati delle indagini effettuate dall'AIMA a norma del precedente articolo 2, lettera e), sono messi a disposizione delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle organizzazioni nazionali dei produttori agricoli, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 18.

*(Mezzi finanziari).*

I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:

a) dalle somministrazioni dello Stato di cui al successivo articolo 20;

b) dalle somministrazioni delle Comunità europee per il finanziamento degli interventi e delle altre operazioni svolte dall'AIMA le cui spese siano a carico della Comunità;

c) dalle entrate realizzate nell'espletamento delle attività istituzionalmente attribuite all'Azienda.

ART. 19.

*(Gestione finanziaria).*

Le attività svolte dall'AIMA in espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), della presente legge rientrano nell'ambito di apposita gestione finanziaria dell'AIMA, ivi comprese le attività di intervento direttamente connesse con compiti istituzionali dell'Azienda medesima.

Tale gestione è basata sul principio del bilancio di cassa; i relativi risultati

sono di spettanza dello Stato o delle Comunità europee, in relazione alla rispettiva competenza.

Le esigenze di cassa della « gestione finanziaria » sono previste sulla base di programmi semestrali deliberati dal comitato di direzione dell'AIMA, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno.

I programmi previsionali semestrali di cassa si riferiscono, rispettivamente, ai semestri 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre e possono essere aggiornati in relazione a sopravvenute esigenze.

#### ART. 20.

*(Anticipazioni statali).*

Per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'AIMA il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti di cui al precedente articolo 19.

Il Ministro del tesoro inoltrerà alla Banca d'Italia le richieste di anticipazioni di cui al comma precedente entro il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno. Il Ministro del tesoro verserà le somme relative all'AIMA entro i trenta giorni successivi.

In relazione a tali anticipazioni, il Ministro del tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito per il corrispondente importo.

La determinazione del relativo tasso di interesse, nonché la durata massima ed i termini di rimborso di detti certificati speciali di credito, sono attribuiti al Ministero del tesoro, che provvederà all'occorrenza con propri decreti.

Il versamento alla gestione finanziaria dell'AIMA dell'importo delle citate anticipazioni verrà effettuato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I versamenti a favore del bilancio dello Stato ai sensi delle norme comunita-

rie per gli interventi effettuati dall'AIMA a carico della gestione finanziaria, sono destinati, nei limiti delle citate anticipazioni, al rimborso dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia, oppure saranno trasferiti, qualora non occorrono, alla stessa gestione finanziaria.

Per le operazioni inerenti alla gestione finanziaria gli importi relativi agli oneri non rimborsabili dal FEOGA sono a carico dello Stato e per essi saranno stanziati, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le somme destinate al rimborso di corrispondente quota di certificati speciali di credito rilasciati in attuazione del precedente terzo comma.

#### ART. 21.

*(Spese generali di funzionamento).*

All'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo-alimentare è assegnata, per le spese generali di funzionamento, una somma che sarà annualmente determinata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sulla base del bilancio preventivo dell'AIMA approvato dal CIPAA.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il bilancio preventivo deve essere approvato dal CIPAA entro il 30 aprile dell'anno precedente.

Per l'anno finanziario 1980 l'assegnazione è determinata nell'importo di lire 15 miliardi.

#### ART. 22.

*(Variazioni di bilancio).*

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, le variazioni di bilancio connesse all'applicazione della presente legge.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 23.

*(Trasferimenti di compiti e rapporti).*

Tutte le attività e passività della discolta Azienda di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303, sono trasferite all'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo e alimentare (AIMA), istituita con la presente legge, che subentra in tutti i rapporti patrimoniali della stessa.

Agli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Con lo statuto, di cui al precedente articolo 3, si provvederà altresì ad adeguare la organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.

Fino a quando non si provveda con apposita legge al riordinamento dell'Ente nazionale risi, restano fermi i compiti demandati all'Ente medesimo con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, e successive modificazioni e integrazioni, relative all'attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore del riso.

Restano salve le competenze dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

## ART. 24.

*(Inquadramento del personale).*

Nella prima attuazione della presente legge ha diritto di essere inquadrato nei ruoli previsti dal regolamento organico,

da emanarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e della Cassa conguaglio zucchero in servizio presso l'AIMA almeno dal 30 settembre 1979, che ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento organico.

Il personale di cui al precedente comma è collocato, con decorrenza dalla data di applicazione del regolamento organico, anche in soprannumero, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nell'amministrazione di provenienza, conservando tutti i diritti acquisiti alla stessa data.

Al personale inquadrato a norma del presente articolo viene attribuito lo stipendio iniziale della qualifica in cui viene inquadrato, aumentato di scatti e classi di stipendio fino alla copertura dell'anzianità pregressa maturata alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, che viene valutata come segue: 100 per cento per il servizio di ruolo prestato nella carriera corrispondente alla qualifica di inquadramento; il 50 per cento per il servizio comunque prestato nello Stato o in enti pubblici con funzioni della carriera immediatamente inferiore.

L'inquadramento in ruolo e il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti con provvedimenti del direttore generale, su delibera conforme del consiglio di amministrazione, integrato a norma del sesto comma del precedente articolo 7, entro tre mesi dall'approvazione del regolamento organico.

Per l'inquadramento di dipendenti in possesso di qualifiche anomale non correlabili, il consiglio di amministrazione, integrato a norma del sesto comma dello stesso articolo 7, provvede a determinare una tabella di raffronto tra le predette qualifiche e quelle previste dal regolamento organico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al restante personale di

ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni statali o di enti operanti nel settore dell'agricoltura, comandato o distaccato presso l'AIMA al 30 settembre 1979.

## ART. 25.

*(Disposizioni concernenti l'IRVAM).*

In relazione ai compiti attribuiti dalla presente legge all'AIMA, a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cessa di avvalersi dell'IRVAM per le indagini previsionali di cui all'articolo 2, lettera e) della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a definire con decreti di concerto con il Ministro del tesoro i rapporti giuridici pendenti alla medesima data per le indagini previsionali di cui al precedente comma.

Il personale dell'IRVAM, che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio continuato presso l'Istituto da almeno due anni, è inquadrato, a domanda, nei ruoli organici dell'AIMA ai sensi del precedente articolo 24.

L'inquadramento è effettuato, ove occorra anche in soprannumero, con decorrenza dalla data del provvedimento che lo dispone, nella posizione iniziale di ciascuna qualifica in relazione al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate.

## ART. 26.

*(Disposizioni regolamentari).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le disposizioni regolamentari per l'esecuzione della legge medesima.

## ART. 27.

*(Disposizioni abrogate).*

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.